



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

- IL DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**
- IL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**
- L'ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI**

Il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (d'ora in avanti Dipartimento), rappresentato ai fini del presente Accordo dal Capo Dipartimento *pro-tempore* Cons. Dr. Mauro BONARETTI,

l'Associazione dei porti Italiani (d'ora una avanti Assoporti) rappresentata ai fini del presente Accordo dal Presidente *pro-tempore* Dr. Rodolfo GIAMPIERI,

ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (d'ora in avanti Maricogecap), rappresentato ai fini del presente Accordo dal Comandante generale *pro-tempore* Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE,

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento, con tutte le proprie dipendenti Articolazioni ed in particolare la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, rappresenta la Struttura ministeriale cui sono ricondotte le principali competenze amministrative in materia di amministrazione marittima, trasporti e mobilità sostenibili, viabilità e logistica portuale;
- l'attuale sistema di amministrazione dei principali porti nazionali è strutturato su 16 Autorità di sistema portuale che esercitano un ruolo strategico con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle funzioni autorizzatorie, concessorie, di vigilanza e controllo dei beni demaniali marittimi rientranti nella relativa circoscrizione e di regolazione e controllo delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nell'ambito dei porti di competenza. Alle Autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro.

Assoporti, associazione rappresentativa delle Autorità di sistema portuale, offre ogni utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, valorizzando, peraltro, il ruolo e l'importanza degli scali portuali nazionali rappresentati in seno all'economia italiana e comunitaria;

- le Capitanerie di porto, sia nei porti sede di Autorità di sistema portuale ed ancor più distintamente in quegli scali nazionali ove non è istituita la predetta Autorità, oltre ad essere Uffici periferici dell'Amministrazione marittima facente capo al Dipartimento, sono titolari di funzioni e compiti in materia di sicurezza della navigazione e portuale nonché di un complesso di altre attribuzioni operative e tecnico-amministrative che vengono esercitate, tanto all'interno delle aree portuali quanto in mare, a garanzia dell'ordinato e sicuro svolgimento, per i profili di competenza, delle attività connesse agli usi civili e produttivi del mare, ed a salvaguardia, peraltro, dell'ambiente marino;

- l'azione di comando dei porti in tal modo esercitata ha così l'effetto di favorire lo sviluppo regolare e sostenibile del comparto portuale italiano, in coerenza del più ampio disegno governativo di rafforzamento della competitività e della modernizzazione del sistema della portualità e della logistica nazionale;
- Maricogecap costituisce l'Elemento di organizzazione di rango dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con compiti di coordinamento e controllo dell'attività e dei compiti istituzionali svolti sul territorio da tutti gli Uffici marittimi periferici ad esso subordinati;

PREMESSO CHE

- la legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni disciplina, tra l'altro, l'ordinamento e le attività portuali, per adeguarli agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e della logistica;
- l'art. 8, comma 3, lett. g) della legge 84/94 prevede che al Presidente dell'Autorità di sistema portuale compete il coordinamento delle attività svolte in porto dalle pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 14 della legge 84/94 stabilisce, in particolare, che spettano alle Autorità marittime le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede la possibilità da parte delle pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO

opportuno e conveniente per le Parti definire un accordo di collaborazione generale al fine di migliorare il reciproco scambio di informazioni ed esperienze, per favorire il regolare sviluppo della portualità italiana, del trasporto marittimo e della sicurezza, anche ambientale, in ambito portuale, a sostegno delle competenze delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità marittime in aderenza al riparto di attribuzioni di cui al vigente quadro normativo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Il presente accordo di collaborazione contiene regole a carattere generale che ispirano i rapporti di collaborazione tra le Parti.

Art. 2

(Oggetto e Finalità)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano ad attivare un rapporto di collaborazione sulle tematiche di carattere generale di reciproco interesse, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, allo scopo di mettere a fattor comune, oltre all'eventuale scambio di dati e informazioni, anche di carattere statistico, di reciproco interesse, anche specifiche esperienze o problematiche interpretative/applicative di norme, direttive o linee di indirizzo che richiedano un esame interdisciplinare, in modo da generare soluzioni condivise e sostenibili in chiave propositiva e di uniformità di *governance*, ferme restando le competenze che fanno capo al Ministero di riferimento.
2. Per l'attività di reciproca collaborazione tra le Parti di cui al precedente comma 1, è istituito un comitato paritetico a cui saranno affidati lo studio e l'analisi delle tematiche di interesse comune su richiesta di una delle Parti. Le relative soluzioni condivise e proposte saranno rimesse agli opportuni apprezzamenti del Ministero di riferimento titolare delle funzioni ai fini della successiva implementazione e concreta valorizzazione.
3. Il comitato paritetico è costituito da un rappresentante (e relativo sostituto) per ciascuna delle Parti, da individuarsi all'interno delle rispettive Organizzazioni, e si riunisce con cadenza almeno trimestrale, ovvero a richiesta di una delle Parti quando ve ne fosse la necessità in relazione alle problematiche da trattare.
La sede delle riunioni verrà definita di volta in volta in relazione alle tematiche oggetto del confronto.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei propri componenti sono a carico dell'Ente e/o dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3

(Durata)

Il presente accordo ha una durata di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione, ed è rinnovabile con semplice scambio di note per ulteriori anni 3 (tre).

Art. 4

(Non onerosità dell'Accordo di collaborazione)

1. Il presente Accordo non deve comportare nuovi oneri per le Parti.
2. Quanto necessario per lo svolgimento della collaborazione prevista rientra nell'ordinaria attività d'ufficio delle Parti sottoscriventi.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), recepito con D. Lgs. n. 101/2018, nel D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., negli altri provvedimenti normativi sulla materia e delle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano al rispetto scrupoloso del segreto professionale e d'ufficio sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta.

Art. 6

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Le parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Nel caso di uso congiunto delle attrezzature delle Parti, ciascuna resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le attrezzature di cui è proprietaria. Il personale dell'altra Parte che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di

igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale e di impiego dei previsti dd.pp.ii.

Art. 7
(Responsabilità civile)

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si farà riferimento alle disposizioni in materia di codice civile, in quanto applicabili, in conformità dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 241/90, come emendato dalla legge n. 15/2005.

Art. 8
(Modifiche)

Qualora nel corso del triennio di durata del presente accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente accordo o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 9
(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta da effettuarsi anche senza preavviso.

Art. 10
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per il Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Via Caracci 36, 00157 Roma (pec: dip.trasporti@pec.mit.gov.it);
- per Assoport: Associazione dei porti italiani, Via dell'Arco de' Ginnasi 6, 00186 Roma (e-mail: assoport@assoport.it);
- per Maricogecap: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma (pec: cgcp@pec.mit.gov.it).

Art. 11

(Bollo e registro)

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in Roma il 9 febbraio 2022 presso la sede del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a Piazzale di Porta Pia, 1

LE PARTI

Cons. Dr. Mauro BONARETTI

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE

Dr. Rodolfo GIAMPIERI

